

STATUTO



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL

23 agosto 2004

Si è riunita in data odierna 23 (ventitre) agosto duemilaquattro alle ore 12 presso la sede della associazione DINAMICA sita in Forlì Via Porta Merlonia 6/a l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) modifica della denominazione sociale
- 2) recepimento requisiti previsti dall'art. 90 Legge 289/2002 e dalla Legge 128/2004
- 2) varie ed eventuali

Assume la presidenza il signor Fornari Alberto il quale constata la presenza della maggioranza dei soci della Associazione, di tutti i Consiglieri in carica e pertanto dichiara valida la seduta in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario il signor Tassinari Giorgio che accetta.

Il Presidente, nel prendere la parola, comunica che in virtù delle novità introdotto dalla Legge 128/2004, di modifica dell'art. 90 della Legge 289/2002, si è reso necessario verificare la compatibilità dello statuto associativo con i principi ivi affermati. L'associazione potrà infatti beneficiare delle agevolazione previste per il settore sportivo solo ed esclusivamente se prevede nel proprio statuto i principi elencati nel citato provvedimento.

Dalla verifica effettuata risulta che lo statuto attualmente in vigore è conforme a tali principi *e quindi si ritiene di non dover apportare alcuna modifica allo stesso* in quanto sono espressamente indicati:

- a) la denominazione; (art. 1)
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; (artt. 2 e 3)
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; (art. 21)
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta; (artt. 2 e 10)
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; (art. 4)

- 3
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; (art. 11)
 - g) le modalità di scioglimento dell'associazione; (art. 16 e 17))
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società delle associazioni (art. 24).

Il Presidente afferma però la necessità di provvedere alla modifica della denominazione sociale dell'associazione in quanto dall'attuale denominazione non emerge l'attività prettamente dilettantistica e pertanto propone la seguente nuova denominazione: **Dinamica - Associazione culturale sportiva dilettantistica**, con la possibilità di utilizzare l'acronimo, da includersi nella denominazione **Dinamica - ASD**.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di apportare la modifica della denominazione sociale così come proposta dal Presidente.

Il Presidente informa inoltre i presenti che, secondo quanto previsto del comma 18bis dell'art. 90, così come novellato "è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva", si rende necessario procedere ad una verifica periodica, da parte del Consiglio Direttivo, della sussistenza o meno della cause di incompatibilità.

Il Presidente infine viene incaricato da parte del Consiglio Direttivo di compiere le comunicazioni relative alla mutata denominazione sociale agli Enti competenti.

Si precisa che detto verbale non è soggetto a registrazione essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 90 comma ter della Legge 289/2002, il mero verbale assembleare.

Sulle varie ed eventuali nessuno chiede la parola e il Presidente alle ore 13 e minuti 25 scioglie la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.


IL PRESIDENTE

Alberto Fornari



IL SEGRETARIO

Giorgio Tassinari



4

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DINAMICA

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata DINAMICA Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica con sede in Forlì.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione statutaria.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

Scopo - Oggetto.

Art. 2.

L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopi di lucro e si propone di offrire ai propri soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze educative e rieducative della corporeità, motorie e sportive, ricreative e culturali.

L'Associazione si propone di aderire di anno in anno a quell'ente di Promozione Sportiva con cui si riscontri un'affinità di intenti e che svolga nei fatti azione valutata positivamente nell'ambito delle finalità dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

Art. 3

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- A) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, medica, finanziaria e assicurativa anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- B) perseguire finalità educative e rieducative della corporeità, sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- C) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale;
- D) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- E) gestire punti di lavoro: bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari;
- F) gestire centri estivi, campus, colonie, escursioni, centri vacanze e tutto quanto necessario come supporto a tali attività;
- G) acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi-ricreativi e culturali.

In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

6

Soci.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio direttivo.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Art. 6

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- 7
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque momento, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 9

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 10

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali.

E' fatto obbligo inoltre reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 11

L'esercizio sociale va dall'1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12

E' possibile costituire sezioni specifiche per singole discipline affini. Le modalità di funzionamento di dette sezioni dovranno essere stabilite dal Consiglio Direttivo al momento della loro costituzione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione.

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;

9

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro socio, ma ciascun socio non può rappresentare più di due associati.

9

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro socio, ma ciascun socio non può rappresentare più di due associati.

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio, l'Assemblea dei soci provvederà alla sostituzione dei membri mancanti.

Art.21

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art.22

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII

Art. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo verrà destinato ad una o più associazioni aventi scopo sociale analogo al proprio.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

Art.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

